

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 100 del 30/01/2019

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:.

**RICORSI EX ARTT. 414 E SS. C.P.C. AVANTI IL TRIBUNALE DI BUSTO
ARSIZIO – SEZ. LAVORO PROMOSSI DA A.M.L., C.M.A.R., C.D., C.N., C.G.,
C.C., D.L., M.F., M.M., M.M., P.M.S., P.D., P.I., P.N.R. E P.V. CONTRO L'ASST
DELLA VALLE OLONA – PROVVEDIMENTI RELATIVI.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio", con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Letto l'articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell'allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l'affermamento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Visti i ricorsi ex art. 414 e ss. c.p.c. RG N. 1385/2018, N. 1310/2018, N. 1498/2018, N. 1420/2018, N. 1477/2018, N. 1319/2018, N. 1510/2018, N. 1505/2018, N. 1481/2018, N. 1524/2018, N. 1376/2018, N. 1401/2018, N. 1523/2018, N. 1517/2018 e N. 1499/2018 promossi avanti il Tribunale di Busto Arsizio – Sez. Lavoro rispettivamente da A.M.L., C.M.A.R., C.D., C.N., C.G., C.C., D.L., M.F., M.M., M.M., P.M.S., P.D., P.I., P.N.R. e P.V., notificati al prot. n. 1466, n. 1458, n. 1459, n. 1452, n. 1453, n. 1463, n. 1455, n. 1457, n. 1465, n. 1462, n. n. 1460, n. 1464, n. 1451, n. 1461, 1450, n. 1448 e n. 1456 del 10/01/2018, contro l'ASST della Valle Olona al fine di:

- accertare e dichiarare che il tempo impiegato dai lavoratori per indossare la divisa e, comunque, per svolgere le operazioni preliminari all'inizio del turno di lavoro, deve considerarsi come orario di lavoro e, per questo, deve essere retribuito;
- accertare e dichiarare, altresì, che tale tempo ammonta a complessivi 16 minuti giornalieri o quel diverso tempo accertato in corso di causa;
- condannare l'Azienda convenuta a corrispondere ai ricorrenti la somma capitale di volta in volta specificata per i singoli ricorrenti;

Richiamata tutta la normativa vigente, la documentazione agli atti inerente le controversie in argomento, nonché l'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia;

Valutata l'opportunità per l'Ente di costituirsi in giudizio;

Atteso, stante l'attuale impossibilità per assenza dal servizio del legale dell'Azienda di assegnare all'ufficio interno la difesa dell'ente, di attingere dall'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti cui conferire incarichi di patrocinio legale di cui a deliberazione n. 437 del 13.4.2017;

Visti i nominativi dei legali inclusi nella sezione di interesse del predetto elenco e ritenuto di conferire l'incarico di rappresentare l'Azienda nel procedimento di che trattasi all'Avv. Vincenzo Avolio con studio in Milano, che risulta dal curriculum prodotto competente nella materia di cui all'oggetto, considerato, altresì, che il predetto legale è stato già incaricato, con delibera n. 250 del 23/02/2018, per altri ricorsi del tutto analoghi a quelli oggetto della presente delibera;

Esaminato il preventivo trasmesso dall'Avv. Vincenzo Avolio con nota prot. n. 2797 del 21/01/2019, redatto in applicazione delle tariffe minime previste dal Decreto Ministeriale n. 55 del 10.3.2014, in relazione al valore delle controversie, ulteriormente ridotte, relativo alle spese legali da sostenere nei giudizi di che trattasi, pari ad un importo complessivo di € 1.143,00, per ciascun ricorso, oltre spese generali, IVA e cpa;

Vista la proposta n. 88/2019 del Responsabile della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, corredata dall'attestazione

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di costituirsi in giudizio e di nominare l'Avv. Vincenzo Avolio del foro di Milano, quale patrocinatore dell'ente nelle predette cause;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario f.f. ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

facendo propria la proposta n. 88/2019 del Responsabile della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni:

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di prendere atto dei ricorsi ex art. 414 e ss. c.p.c. avanti il Tribunale di Busto Arsizio in funzione di Giudice del Lavoro RG N. 1385/2018, N. 1310/2018, N. 1498/2018, N. 1420/2018, N. 1477/2018, N. 1319/2018, N. 1510/2018, N. 1505/2018, N. 1481/2018, N. 1524/2018, N. 1376/2018, N. 1401/2018, N. 1523/2018, N. 1517/2018 e N. 1499/2018 promossi avanti il Tribunale di Busto Arsizio – Sez. Lavoro rispettivamente da A.M.L., C.M.A.R., C.D., C.N., C.G., C.C., D.L., M.F., M.M., M.M., P.M.S., P.D., P.I., P.N.R. e P.V. contro l'ASST Valle OLONA al fine di

- accertare e dichiarare che il tempo impiegato dai lavoratori per indossare la divisa e, comunque, per svolgere le operazioni preliminari all'inizio del turno di lavoro, deve considerarsi come orario di lavoro e, per questo, deve essere retribuito;
- accertare e dichiarare, altresì, che tale tempo ammonta a complessivi 16 minuti giornalieri o quel diverso tempo accertato in corso di causa;
- condannare l'Azienda convenuta a corrispondere ai ricorrenti la somma capitale di volta in volta specificata per i singoli ricorrenti;

2° - di costituirsi in giudizio nei ricorsi di cui al precedente punto 1), conferendo incarico all'Avv. Vincenzo Avolio del foro di Milano, al quale viene rilasciata delega alla rappresentanza e difesa;

3° - di stipulare a tal fine il contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui al testo allegato a parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente al preventivo di compenso predisposto dall'Avv. Vincenzo Avolio, in conformità ai criteri di cui all'art. 6 del "Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti a cui conferire incarichi di patrocinio legale" di cui alla deliberazione n. 437 del 13.4.2017;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

4° - di prevedere la contabilizzazione degli oneri derivanti dal presente provvedimento di presunti complessivi € 2.000,00 per ciascun ricorso, per un totale di € 30.000,00 sul conto 705140022 "Patrocini legali" Anno 2019 - (Sottobudget 2019003052/AGL);

5° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.
(Dr. Marco Masini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER ASSISTENZA LEGALE

In esecuzione della deliberazione n. _____ del _____

tra

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona, codice fiscale n. 03510190121, di seguito più brevemente denominata "ASST", qui rappresentata dal suo Direttore Generale e rappresentante legale Dr. Giuseppe Brazzoli, domiciliato per la carica in Busto Arsizio, via Arnaldo da Brescia n. 1,

e

l'Avv. Vincenzo Avolio, nato a Bari il 12.08.1942 (codice fiscale VLAVCN42M12A662S) di seguito "l'Avvocato", con studio in Milano, Viale Gian Galeazzo 16

premessi che

sono stati promossi nei confronti dell'Asst Valle Olona i seguenti ricorsi avanti al Tribunale di Busto Arsizio per chiedere il riconoscimento del tempo divisa e il risarcimento del danno:

RG	DATA NOTIFICA	RICORRENTE	UDIENZA
1385/2018	10/01/2019	A. M. L.	12/03/2019
1310/2018	10/01/2019	C. M. A. R.	12/02/2019
1498/2018	10/01/2019	C. D.	10/04/2019
1420/2018	10/01/2019	C. N.	22/03/2019
1477/2018	10/01/2019	C. G.	12/03/2019
1319/2018	10/01/2019	C. C.	27/03/2019
1510/2018	10/01/2019	D. L.	05/04/2019
1505/2018	10/01/2019	M. F.	12/03/2019
1481/2018	10/01/2019	M. M.	12/03/2019
1524/2018	10/01/2019	M. M.	10/04/2019
1376/2018	10/01/2019	P. M. S.	22/03/2019
1401/2018	10/01/2019	P. D.	12/03/2019
1523/2018	10/01/2019	P. I.	10/04/2019
1517/2018	10/01/2019	P. N. R.	05/04/2019
1499/2018	10/01/2019	P. V.	10/04/2019

si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Efficacia delle premesse del contratto

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 - Conferimento e oggetto dell'incarico

L' ASST conferisce all'Avvocato, che accetta, l'incarico di rappresentarla, di assisterla e



difenderla nella controversia di cui in premessa.

L' ASST dichiara di essere stata adeguatamente informata dall'Avvocato del grado di complessità della controversia.

L' ASST dichiara altresì di essere stata informata dall'Avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L' ASST, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell'Avvocato mandato speciale e a fornire ai difensori tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Art. 3 - Obblighi dell'Avvocato.

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite personalmente dall'Avvocato.

Nell'esecuzione dell'incarico l'Avvocato potrà avvalersi di sostituti ed ausiliari, sotto la propria personale responsabilità, rispondendo personalmente del loro operato nei confronti dell'ASST. Durante lo svolgimento dell'incarico, l'Avvocato avrà l'obbligo di tenere informata l'ASST di ogni avanzamento dello stato della procedura, trasmettendo alla stessa ogni atto redatto e depositato, copia dei verbali etc..

L'Avvocato si impegna ad osservare il segreto professionale e a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro l'Azienda.

L'Avvocato, allo scopo di consentire all'ASST di accantonare in bilancio, nell'ambito dell'apposito fondo rischi, una somma adeguata e congrua rispetto al grado probabilistico di soccombenza, si obbliga, se richiesto, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, a far pervenire all'ASST le proprie valutazioni circa l'esito del giudizio e, anche secondo eventuali criteri e modalità indicati dall'Azienda, l'importo delle somme da accantonare.

Art. 4 - Determinazione del compenso

L'ASST si obbliga a corrispondere all'Avvocato il compenso di cui al preventivo allegato al presente contratto, redatto in applicazione del Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la stessa ASST.

Il compenso come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.

Art. 5 - Termini di corresponsione del compenso

L'Avvocato si impegna ad emettere fattura elettronica per la liquidazione e successivo pagamento del relativo compenso.

L'ASST verserà l'importo entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica positiva di regolarità retributiva contributiva (DURC) del professionista ai sensi del D.L. n. 69/2013 convertito in L. n. 98/2013. Il mancato pagamento degli eventuali acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall'Avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

L'ASST è tenuta a corrispondere all'Avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.

L'Avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.

Art. 6 – Recesso dal contratto.

Entrambe le parti hanno diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, l'ASST verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.



Art. 7 - Disposizioni di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli troveranno applicazione le norme degli artt. 2229 e seguenti del Codice civile, quelle contenute nel Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense e quelle stabilite nel Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la ASST, che l'Avvocato dichiara di conoscere ed accettare integralmente.

Art. 8 – Foro competente.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Busto Arsizio.

Busto Arsizio, li

L'Avvocato:

Avv. Vincenzo Avolio

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale
Dott. Eugenio Porfido

Le parti approvano specificamente gli artt. 4 e 8

L'Avvocato:

Avv. Vincenzo Avolio

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale
Dott. Eugenio Porfido

STUDIO LEGALE AVOLIO

AVV. VINCENZO AVOLIO
AVV. VITTORIA LUCIANO
AVV. GABRIELLA BATTAGLIOLI
AVV. ANNALISA AVOLIO

Milano, 18 gennaio 2019

Egr. Sig.
Direttore Generale
ASST Valle Olona
Via A. da Brescia, n. 1
21052 Busto Arsizio (VA)

Oggetto: incarico per la difesa dell'ASST Valle Olona nel ricorso promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio - ricorso ex art. 414 c.p.c., dalla sig.ra [REDACTED] (RG n. 1385/2018).

Egregio Signor Direttore,

adempiendo alla prescrizione di cui all'art. 9, quarto comma, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in legge con L. n. 27 del 24 marzo 2012, con la presente preventivo, in via di massima, in € 1.143,00 (oltre a spese generali nella misura del 15%) l'entità del costo per la difesa dell'ASST Valle Olona nella controversia in oggetto.

L'importo indicato - da aumentarsi di IVA e CPA - è determinato utilizzando parametri allineati ai livelli minimi previsti dalla vigente tariffa professionale (art. 4 del DM n. 55/2014) per il pertinente scaglione di valore, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00), sulla base di una ragionevole previsione degli impegni difensivi ed alle spese implicate dall'incarico.

Detto importo potrà subire variazione in diminuzione o in aumento in relazione al concreto iter della procedura ed al variare degli impegni difensivi allo stato non prevedibili.

Colgo l'occasione per precisare gli estremi della mia polizza assicurativa per la responsabilità professionale:

Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Assicuratrice Milanese Agenzia ASSITA S.p.A. Milano

N. polizza: 130071569;

Data scadenza: 24/07/2019;

Valore assicurato: € 1.500.000,00.

Grato per la fiducia accordatami, Le porgo i migliori saluti.



STUDIO LEGALE AVOLIO

AVV. VINCENZO AVOLIO
AVV. VITTORIA LUCIANO
AVV. GABRIELLA BATTAGLIOLI
AVV. ANNALISA AVOLIO

Milano, 18 gennaio 2019

Egr. Sig.
Direttore Generale
ASST Valle Olona
Via A. da Brescia, n. 1
21052 Busto Arsizio (VA)

Oggetto: incarico per la difesa dell'ASST Valle Olona nel ricorso promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio – ricorso ex art. 414 c.p.c., dalla sig.ra [REDACTED] (RG n. 1310/2018).

Egregio Signor Direttore,

adempiendo alla prescrizione di cui all'art. 9, quarto comma, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in legge con L. n. 27 del 24 marzo 2012, con la presente preventivo, in via di massima, in € 1.143,00 (oltre a spese generali nella misura del 15%) l'entità del costo per la difesa dell'ASST Valle Olona nella controversia in oggetto.

L'importo indicato – da aumentarsi di IVA e CPA– è determinato utilizzando parametri allineati ai livelli minimi previsti dalla vigente tariffa professionale (art. 4 del DM n. 55/2014) per il pertinente scaglione di valore, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00), sulla base di una ragionevole previsione degli impegni difensivi ed alle spese implicate dall'incarico.

Detto importo potrà subire variazione in diminuzione o in aumento in relazione al concreto iter della procedura ed al variare degli impegni difensivi allo stato non prevedibili.

Colgo l'occasione per precisare gli estremi della mia polizza assicurativa per la responsabilità professionale:

Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Assicuratrice Milanese Agenzia ASSITA S.p.A. Milano

N. polizza: 130071569;

Data scadenza: 24/07/2019;

Valore assicurato: € 1.500.000,00.

Grato per la fiducia accordatami, Le porgo i migliori saluti.

STUDIO LEGALE AVOLIO

AVV. VINCENZO AVOLIO
AVV. VITTORIA LUCIANO
AVV. GABRIELLA BATTAGLIOLI
AVV. ANNALISA AVOLIO

Milano, 18 gennaio 2019

Egr. Sig.
Direttore Generale
ASST Valle Olona
Via A. da Brescia, n. 1
21052 Busto Arsizio (VA)

Oggetto: incarico per la difesa dell'ASST Valle Olona nel ricorso promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio – ricorso ex art. 414 c.p.c., dalla sig.ra [REDACTED] (RG n. 1498/2018).

Egregio Signor Direttore,

adempiendo alla prescrizione di cui all'art. 9, quarto comma, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in legge con L. n. 27 del 24 marzo 2012, con la presente preventivo, in via di massima, in € 1.143,00 (oltre a spese generali nella misura del 15%) l'entità del costo per la difesa dell'ASST Valle Olona nella controversia in oggetto.

L'importo indicato – da aumentarsi di IVA e CPA– è determinato utilizzando parametri allineati ai livelli minimi previsti dalla vigente tariffa professionale (art. 4 del DM n. 55/2014) per il pertinente scaglione di valore, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00), sulla base di una ragionevole previsione degli impegni difensivi ed alle spese implicate dall'incarico.

Detto importo potrà subire variazione in diminuzione o in aumento in relazione al concreto iter della procedura ed al variare degli impegni difensivi allo stato non prevedibili.

Colgo l'occasione per precisare gli estremi della mia polizza assicurativa per la responsabilità professionale:

Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Assicuratrice Milanese Agenzia ASSITA S.p.A. Milano
N. polizza: 130071569;
Data scadenza: 24/07/2019;
Valore assicurato: € 1.500.000,00.

Grato per la fiducia accordatami, Le porgo i migliori saluti.



STUDIO LEGALE AVOLIO

AVV. VINCENZO AVOLIO
AVV. VITTORIA LUCIANO
AVV. GABRIELLA BATTAGLIOLI
AVV. ANNALISA AVOLIO

Milano, 18 gennaio 2019

Egr. Sig.
Direttore Generale
ASST Valle Olona
Via A. da Brescia, n. 1
21052 Busto Arsizio (VA)

Oggetto: incarico per la difesa dell'ASST Valle Olona nel ricorso promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio – ricorso ex art. 414 c.p.c., dalla sig.ra [REDACTED] (RG n. 1420/2018).

Egregio Signor Direttore,

adempiendo alla prescrizione di cui all'art. 9, quarto comma, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in legge con L. n. 27 del 24 marzo 2012, con la presente preventivo, in via di massima, in € 1.143,00 (oltre a spese generali nella misura del 15%) l'entità del costo per la difesa dell'ASST Valle Olona nella controversia in oggetto.

L'importo indicato – da aumentarsi di IVA e CPA– è determinato utilizzando parametri allineati ai livelli minimi previsti dalla vigente tariffa professionale (art. 4 del DM n. 55/2014) per il pertinente scaglione di valore, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00), sulla base di una ragionevole previsione degli impegni difensivi ed alle spese implicate dall'incarico.

Detto importo potrà subire variazione in diminuzione o in aumento in relazione al concreto iter della procedura ed al variare degli impegni difensivi allo stato non prevedibili.

Colgo l'occasione per precisare gli estremi della mia polizza assicurativa per la responsabilità professionale:

Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Assicuratrice Milanese Agenzia ASSITA S.p.A. Milano

N. polizza: 130071569;

Data scadenza: 24/07/2019;

Valore assicurato: € 1.500.000,00.

Grato per la fiducia accordatami, Le porgo i migliori saluti.



STUDIO LEGALE AVOLIO

AVV. VINCENZO AVOLIO
AVV. VITTORIA LUCIANO
AVV. GABRIELLA BATTAGLIOLI
AVV. ANNALISA AVOLIO

Milano, 18 gennaio 2019

Egr. Sig.
Direttore Generale
ASST Valle Olona
Via A. da Brescia, n. 1
21052 Busto Arsizio (VA)

Oggetto: incarico per la difesa dell'ASST Valle Olona nel ricorso promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio -- ricorso ex art. 414 c.p.c., dalla sig.ra [REDACTED] (RG n. 1477/2018).

Egregio Signor Direttore,

adempiendo alla prescrizione di cui all'art. 9, quarto comma, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in legge con L. n. 27 del 24 marzo 2012, con la presente preventivo, in via di massima, in € 1.143,00 (oltre a spese generali nella misura del 15%) l'entità del costo per la difesa dell'ASST Valle Olona nella controversia in oggetto.

L'importo indicato -- da aumentarsi di IVA e CPA-- è determinato utilizzando parametri allineati ai livelli minimi previsti dalla vigente tariffa professionale (art. 4 del DM n. 55/2014) per il pertinente scaglione di valore, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00), sulla base di una ragionevole previsione degli impegni difensivi ed alle spese implicate dall'incarico.

Detto importo potrà subire variazione in diminuzione o in aumento in relazione al concreto iter della procedura ed al variare degli impegni difensivi allo stato non prevedibili.

Colgo l'occasione per precisare gli estremi della mia polizza assicurativa per la responsabilità professionale:

Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Assicuratrice Milanese Agenzia ASSITA S.p.A. Milano

N. polizza: 130071569;

Data scadenza: 24/07/2019;

Valore assicurato: € 1.500.000,00.

Grato per la fiducia accordatami, Le porgo i migliori saluti.



STUDIO LEGALE AVOLIO

AVV. VINCENZO AVOLIO
AVV. VITTORIA LUCIANO
AVV. GABRIELLA BATTAGLIOLI
AVV. ANNALISA AVOLIO

Milano, 18 gennaio 2019

Egr. Sig.
Direttore Generale
ASST Valle Olona
Via A. da Brescia, n. 1
21052 Busto Arsizio (VA)

Oggetto: incarico per la difesa dell'ASST Valle Olona nel ricorso promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio – ricorso ex art. 414 c.p.c., dalla sig.ra [REDACTED] (RG n. 1319/2018).

Egregio Signor Direttore,

adempiendo alla prescrizione di cui all'art. 9, quarto comma, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in legge con L. n. 27 del 24 marzo 2012, con la presente preventivo, in via di massima, in € 1.143,00 (oltre a spese generali nella misura del 15%) l'entità del costo per la difesa dell'ASST Valle Olona nella controversia in oggetto.

L'importo indicato – da aumentarsi di IVA e CPA– è determinato utilizzando parametri allineati ai livelli minimi previsti dalla vigente tariffa professionale (art. 4 del DM n. 55/2014) per il pertinente scaglione di valore, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00), sulla base di una ragionevole previsione degli impegni difensivi ed alle spese implicate dall'incarico.

Detto importo potrà subire variazione in diminuzione o in aumento in relazione al concreto iter della procedura ed al variare degli impegni difensivi allo stato non prevedibili.

Colgo l'occasione per precisare gli estremi della mia polizza assicurativa per la responsabilità professionale:

Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Assicuratrice Milanese Agenzia ASSITA S.p.A. Milano
N. polizza: 130071569;
Data scadenza: 24/07/2019;
Valore assicurato: € 1.500.000,00.

Grato per la fiducia accordatami, Le porgo i migliori saluti.



STUDIO LEGALE AVOLIO

AVV. VINCENZO AVOLIO
AVV. VITTORIA LUCIANO
AVV. GABRIELLA BATTAGLIOLI
AVV. ANNALISA AVOLIO

Milano, 18 gennaio 2019

Egr. Sig.
Direttore Generale
ASST Valle Olona
Via A. da Brescia, n. 1
21052 Busto Arsizio (VA)

Oggetto: incarico per la difesa dell'ASST Valle Olona nel ricorso promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio – ricorso ex art. 414 c.p.c., dalla sig.ra [REDACTED] (RG n. 1510/2018).

Egregio Signor Direttore,

adempiendo alla prescrizione di cui all'art. 9, quarto comma, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in legge con L. n. 27 del 24 marzo 2012, con la presente preventivo, in via di massima, in € 1.143,00 (oltre a spese generali nella misura del 15%) l'entità del costo per la difesa dell'ASST Valle Olona nella controversia in oggetto.

L'importo indicato – da aumentarsi di IVA e CPA – è determinato utilizzando parametri allineati ai livelli minimi previsti dalla vigente tariffa professionale (art. 4 del DM n. 55/2014) per il pertinente scaglione di valore, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00), sulla base di una ragionevole previsione degli impegni difensivi ed alle spese implicate dall'incarico.

Detto importo potrà subire variazione in diminuzione o in aumento in relazione al concreto iter della procedura ed al variare degli impegni difensivi allo stato non prevedibili.

Colgo l'occasione per precisare gli estremi della mia polizza assicurativa per la responsabilità professionale:

Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Assicuratrice Milanese Agenzia ASSITA S.p.A. Milano
N. polizza: 130071569;
Data scadenza: 24/07/2019;
Valore assicurato: € 1.500.000,00.

Grato per la fiducia accordatami, Le porgo i migliori saluti.



STUDIO LEGALE AVOLIO

AVV. VINCENZO AVOLIO
AVV. VITTORIA LUCIANO
AVV. GABRIELLA BATTAGLIOLI
AVV. ANNALISA AVOLIO

Milano, 18 gennaio 2019

Egr. Sig.
Direttore Generale
ASST Valle Olona
Via A. da Brescia, n. 1
21052 Busto Arsizio (VA)

Oggetto: incarico per la difesa dell'ASST Valle Olona nel ricorso promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio -- ricorso ex art. 414 c.p.c., dalla sig.ra [REDACTED] (RG n. 1505/2018).

Egregio Signor Direttore,

adempiendo alla prescrizione di cui all'art. 9, quarto comma, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in legge con L. n. 27 del 24 marzo 2012, con la presente preventivo, in via di massima, in € 1.143,00 (oltre a spese generali nella misura del 15%) l'entità del costo per la difesa dell'ASST Valle Olona nella controversia in oggetto.

L'importo indicato – da aumentarsi di IVA e CPA– è determinato utilizzando parametri allineati ai livelli minimi previsti dalla vigente tariffa professionale (art. 4 del DM n. 55/2014) per il pertinente scaglione di valore, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00), sulla base di una ragionevole previsione degli impegni difensivi ed alle spese implicate dall'incarico.

Detto importo potrà subire variazione in diminuzione o in aumento in relazione al concreto iter della procedura ed al variare degli impegni difensivi allo stato non prevedibili.

Colgo l'occasione per precisare gli estremi della mia polizza assicurativa per la responsabilità professionale:

Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Assicuratrice Milanese Agenzia ASSITA S.p.A. Milano

N. polizza: 130071569;

Data scadenza: 24/07/2019;

Valore assicurato: € 1.500.000,00.

Grato per la fiducia accordatami, Le porgo i migliori saluti.



STUDIO LEGALE AVOLIO

AVV. VINCENZO AVOLIO
AVV. VITTORIA LUCIANO
AVV. GABRIELLA BATTAGLIOLI
AVV. ANNALISA AVOLIO

Milano, 18 gennaio 2019

Egr. Sig.
Direttore Generale
ASST Valle Olona
Via A. da Brescia, n. 1
21052 Busto Arsizio (VA)

Oggetto: incarico per la difesa dell'ASST Valle Olona nel ricorso promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio – ricorso ex art. 414 c.p.c., dalla sig.ra [REDACTED] (RG n. 1481/2018).

Egregio Signor Direttore,

adempiendo alla prescrizione di cui all'art. 9, quarto comma, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in legge con L. n. 27 del 24 marzo 2012, con la presente preventivo, in via di massima, in € 1.143,00 (oltre a spese generali nella misura del 15%) l'entità del costo per la difesa dell'ASST Valle Olona nella controversia in oggetto.

L'importo indicato – da aumentarsi di IVA e CPA– è determinato utilizzando parametri allineati ai livelli minimi previsti dalla vigente tariffa professionale (art. 4 del DM n. 55/2014) per il pertinente scaglione di valore, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00), sulla base di una ragionevole previsione degli impegni difensivi ed alle spese implicate dall'incarico.

Detto importo potrà subire variazione in diminuzione o in aumento in relazione al concreto iter della procedura ed al variare degli impegni difensivi allo stato non prevedibili.

Colgo l'occasione per precisare gli estremi della mia polizza assicurativa per la responsabilità professionale:

Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Assicuratrice Milanese Agenzia ASSITA S.p.A. Milano

N. polizza: 130071569;

Data scadenza: 24/07/2019;

Valore assicurato: € 1.500.000,00.

Grato per la fiducia accordatami, Le porgo i migliori saluti.



STUDIO LEGALE AVOLIO

AVV. VINCENZO AVOLIO
AVV. VITTORIA LUCIANO
AVV. GABRIELLA BATTAGLIOLI
AVV. ANNALISA AVOLIO

Milano, 18 gennaio 2019

Egr. Sig.
Direttore Generale
ASST Valle Olona
Via A. da Brescia, n. 1
21052 Busto Arsizio (VA)

Oggetto: incarico per la difesa dell'ASST Valle Olona nel ricorso promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio – ricorso ex art. 414 c.p.c., dalla sig.ra [REDACTED] (RG n. 1524/2018).

Egregio Signor Direttore,

adempiendo alla prescrizione di cui all'art. 9, quarto comma, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in legge con L. n. 27 del 24 marzo 2012, con la presente preventivo, in via di massima, in € 1.143,00 (oltre a spese generali nella misura del 15%) l'entità del costo per la difesa dell'ASST Valle Olona nella controversia in oggetto.

L'importo indicato – da aumentarsi di IVA e CPA– è determinato utilizzando parametri allineati ai livelli minimi previsti dalla vigente tariffa professionale (art. 4 del DM n. 55/2014) per il pertinente scaglione di valore, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00), sulla base di una ragionevole previsione degli impegni difensivi ed alle spese implicate dall'incarico.

Detto importo potrà subire variazione in diminuzione o in aumento in relazione al concreto iter della procedura ed al variare degli impegni difensivi allo stato non prevedibili.

Colgo l'occasione per precisare gli estremi della mia polizza assicurativa per la responsabilità professionale:

Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Assicuratrice Milanese Agenzia ASSITA S.p.A. Milano

N. polizza: 130071569;

Data scadenza: 24/07/2019;

Valore assicurato: € 1.500.000,00.

Grato per la fiducia accordatami, Le porgo i migliori saluti.



STUDIO LEGALE AVOLIO

AVV. VINCENZO AVOLIO
AVV. VITTORIA LUCIANO
AVV. GABRIELLA BATTAGLIOLI
AVV. ANNALISA AVOLIO

Milano, 18 gennaio 2019

Egr. Sig.
Direttore Generale
ASST Valle Olona
Via A. da Brescia, n. 1
21052 Busto Arsizio (VA)

Oggetto: incarico per la difesa dell'ASST Valle Olona nel ricorso promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio – ricorso ex art. 414 c.p.c., dalla sig.ra [REDACTED] (RG n. 1376/2018).

Egregio Signor Direttore,

adempiendo alla prescrizione di cui all'art. 9, quarto comma, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in legge con L. n. 27 del 24 marzo 2012, con la presente preventivo, in via di massima, in € 1.143,00 (oltre a spese generali nella misura del 15%) l'entità del costo per la difesa dell'ASST Valle Olona nella controversia in oggetto.

L'importo indicato – da aumentarsi di IVA e CPA– è determinato utilizzando parametri allineati ai livelli minimi previsti dalla vigente tariffa professionale (art. 4 del DM n. 55/2014) per il pertinente scaglione di valore, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00), sulla base di una ragionevole previsione degli impegni difensivi ed alle spese implicate dall'incarico.

Detto importo potrà subire variazione in diminuzione o in aumento in relazione al concreto iter della procedura ed al variare degli impegni difensivi allo stato non prevedibili.

Colgo l'occasione per precisare gli estremi della mia polizza assicurativa per la responsabilità professionale:

Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Assicuratrice Milanese Agenzia ASSITA S.p.A. Milano

N. polizza: 130071569;

Data scadenza: 24/07/2019;

Valore assicurato: € 1.500.000,00.

Grato per la fiducia accordatami, Le porgo i migliori saluti.



STUDIO LEGALE AVOLIO

AVV. VINCENZO AVOLIO
AVV. VITTORIA LUCIANO
AVV. GABRIELLA BATTAGLIOLI
AVV. ANNALISA AVOLIO

Milano, 18 gennaio 2019

Egr. Sig.
Direttore Generale
ASST Valle Olona
Via A. da Brescia, n. 1
21052 Busto Arsizio (VA)

Oggetto: incarico per la difesa dell'ASST Valle Olona nel ricorso promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio – ricorso ex art. 414 c.p.c., dalla sig.ra ██████████ (RG n. 1401/2018).

Egregio Signor Direttore,

adempiendo alla prescrizione di cui all'art. 9, quarto comma, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in legge con L. n. 27 del 24 marzo 2012, con la presente preventivo, in via di massima, in € 1.143,00 (oltre a spese generali nella misura del 15%) l'entità del costo per la difesa dell'ASST Valle Olona nella controversia in oggetto.

L'importo indicato – da aumentarsi di IVA e CPA– è determinato utilizzando parametri allineati ai livelli minimi previsti dalla vigente tariffa professionale (art. 4 del DM n. 55/2014) per il pertinente scaglione di valore, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00), sulla base di una ragionevole previsione degli impegni difensivi ed alle spese implicate dall'incarico.

Detto importo potrà subire variazione in diminuzione o in aumento in relazione al concreto iter della procedura ed al variare degli impegni difensivi allo stato non prevedibili.

Colgo l'occasione per precisare gli estremi della mia polizza assicurativa per la responsabilità professionale:

Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Assicuratrice Milanese Agenzia ASSITA S.p.A. Milano

N. polizza: 130071569;

Data scadenza: 24/07/2019;

Valore assicurato: € 1.500.000,00.

Grato per la fiducia accordatami, Le porgo i migliori saluti.



STUDIO LEGALE AVOLIO

AVV. VINCENZO AVOLIO
AVV. VITTORIA LUCIANO
AVV. GABRIELLA BATTAGLIOLI
AVV. ANNALISA AVOLIO

Milano, 18 gennaio 2019

Egr. Sig.
Direttore Generale
ASST Valle Olona
Via A. da Brescia, n. 1
21052 Busto Arsizio (VA)

Oggetto: incarico per la difesa dell'ASST Valle Olona nel ricorso promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio – ricorso ex art. 414 c.p.c., dalla sig.ra [REDACTED] (RG n. 1523/2018).

Egregio Signor Direttore,

adempiendo alla prescrizione di cui all'art. 9, quarto comma, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in legge con L. n. 27 del 24 marzo 2012, con la presente preventivo, in via di massima, in € 1.143,00 (oltre a spese generali nella misura del 15%) l'entità del costo per la difesa dell'ASST Valle Olona nella controversia in oggetto.

L'importo indicato – da aumentarsi di IVA e CPA– è determinato utilizzando parametri allineati ai livelli minimi previsti dalla vigente tariffa professionale (art. 4 del DM n. 55/2014) per il pertinente scaglione di valore, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00), sulla base di una ragionevole previsione degli impegni difensivi ed alle spese implicate dall'incarico.

Detto importo potrà subire variazione in diminuzione o in aumento in relazione al concreto iter della procedura ed al variare degli impegni difensivi allo stato non prevedibili.

Colgo l'occasione per precisare gli estremi della mia polizza assicurativa per la responsabilità professionale:

Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Assicuratrice Milanese Agenzia ASSITA S.p.A. Milano

N. polizza: 130071569;

Data scadenza: 24/07/2019;

Valore assicurato: € 1.500.000,00.

Grato per la fiducia accordatami, Le porgo i migliori saluti.



STUDIO LEGALE AVOLIO

AVV. VINCENZO AVOLIO
AVV. VITTORIA LUCIANO
AVV. GABRIELLA BATTAGLIOLI
AVV. ANNALISA AVOLIO

Milano, 18 gennaio 2019

Egr. Sig.
Direttore Generale
ASST Valle Olona
Via A. da Brescia, n. 1
21052 Busto Arsizio (VA)

Oggetto: incarico per la difesa dell'ASST Valle Olona nel ricorso promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio – ricorso ex art. 414 c.p.c., dalla sig.ra [REDACTED] (RG n. 1517/2018).

Egregio Signor Direttore,

adempiendo alla prescrizione di cui all'art. 9, quarto comma, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in legge con L. n. 27 del 24 marzo 2012, con la presente preventivo, in via di massima, in € 1.143,00 (oltre a spese generali nella misura del 15%) l'entità del costo per la difesa dell'ASST Valle Olona nella controversia in oggetto.

L'importo indicato – da aumentarsi di IVA e CPA– è determinato utilizzando parametri allineati ai livelli minimi previsti dalla vigente tariffa professionale (art. 4 del DM n. 55/2014) per il pertinente scaglione di valore, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00), sulla base di una ragionevole previsione degli impegni difensivi ed alle spese implicate dall'incarico.

Detto importo potrà subire variazione in diminuzione o in aumento in relazione al concreto iter della procedura ed al variare degli impegni difensivi allo stato non prevedibili.

Colgo l'occasione per precisare gli estremi della mia polizza assicurativa per la responsabilità professionale:

Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Assicuratrice Milanese Agenzia ASSITA S.p.A. Milano

N. polizza: 130071569;

Data scadenza: 24/07/2019;

Valore assicurato: € 1.500.000,00.

Grato per la fiducia accordatami, Le porgo i migliori saluti.



STUDIO LEGALE AVOLIO

AVV. VINCENZO AVOLIO
AVV. VITTORIA LUCIANO
AVV. GABRIELLA BATTAGLIOLI
AVV. ANNALISA AVOLIO

Milano, 18 gennaio 2019

Egr. Sig.
Direttore Generale
ASST Valle Olona
Via A. da Brescia, n. 1
21052 Busto Arsizio (VA)

Oggetto: incarico per la difesa dell'ASST Valle Olona nel ricorso promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio – ricorso ex art. 414 c.p.c., dalla sig.ra [REDACTED] (RG n. 1499/2018).

Egregio Signor Direttore,

adempiendo alla prescrizione di cui all'art. 9, quarto comma, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in legge con L. n. 27 del 24 marzo 2012, con la presente preventivo, in via di massima, in € 1.143,00 (oltre a spese generali nella misura del 15%) l'entità del costo per la difesa dell'ASST Valle Olona nella controversia in oggetto.

L'importo indicato – da aumentarsi di IVA e CPA– è determinato utilizzando parametri allineati ai livelli minimi previsti dalla vigente tariffa professionale (art. 4 del DM n. 55/2014) per il pertinente scaglione di valore, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00), sulla base di una ragionevole previsione degli impegni difensivi ed alle spese implicate dall'incarico.

Detto importo potrà subire variazione in diminuzione o in aumento in relazione al concreto iter della procedura ed al variare degli impegni difensivi allo stato non prevedibili.

Colgo l'occasione per precisare gli estremi della mia polizza assicurativa per la responsabilità professionale:

Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Assicuratrice Milanese Agenzia ASSITA S.p.A. Milano
N. polizza: 130071569;
Data scadenza: 24/07/2019;
Valore assicurato: € 1.500.000,00.

Grato per la fiducia accordatami, Le porgo i migliori saluti.

